

MINUTA Raccomandata



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI B A R I

N. 521 di Protocollo
Risposta alla nota n.
del dì

Bari, 21 MAG. 1968
Lungomare Nazario Sauro
(Palazzo dell'Agricoltura)
Telef. n. 13.560.

ELENCO dimostrativo delle carte che si trasmettono all'Ill.mo Sig.
ON. MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Direz. Gener. Miglior. Fond. e dei Servizi Speciali

R O M A

TIP. ZEMA-BARI

NUMERO		DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Scopo dell'invio
d'ordine	delle carte		
1	2	Comune di SANNICOLA (Lecce). Copie decreto 26.2.1968 di non luogo ad ulteriori operazioni demaniali e di archiviazione della pratica.=	per conoscenza

IL COMMISSARIO
MAGISTRATO DI CORTE DI CASSAZIONE
(Dott. Giovanni Poli)

as

ORIGINALE



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI

B A R I

IL COMMISSARIO

VISTI gli atti della sistemazione demaniale del Comune di SANNICOLA (prov. di Lecce).=

RITENUTO che SANNICOLA, eretto in Comune con R.D. 5.2.1811, apparteneva in origine come Casale del Comune di Gallipoli.=

VISTO il decreto commissoriale dell'11 marzo 1928, n° 37, con il quale fu dichiarato che quei cittadini pretendevano di esercitare gli usi civici sulle terre che componevano l'ex feudo "Foresta Deletta o di S. Agata" e su quelle che componevano il demanio ecclesiastico "Foresta di Mauro" e fu disposta, all'uopo, la verifica dei demani, nella loro originaria consistenza, onde determinare quali di essi fossero soggetti a sistemazione.=

LETTI le relazioni storico-giuridiche e tecniche.=

RITENUTO che con l'istruttoria venne accertato, e l'On. Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste con dispaccio n° 6726 del 31 luglio 1932 ne convenne, che le sole questioni da risolvere nel Comune sudetto fossero quelle relative alla cosiddetta "Foresta", concessa in feudo franco alla famiglia Deletta e da questa poi donata al capitulo di Gallipoli; ed alle terre denominate "Foresta di S. Mauro" sulle quali fino al 1806 sembrava certo essersi esercitato il pascolo ed il legnatico. Che però il Ministero avvertì che era necessario accertare, in modo sicuro ed inoppugnabile, la natura dei predetti diritti di pascolo e di legnatico e cioè se essi costituivano l'esplicazione di veri usi civici o non piuttosto di concessioni graziose da parte dei Sovrani, divenute nel corso degli anni praticamente inattuabili per essere state le terre ridotte a cultura, tanto più che davanti alla Commissione nessuna pretesa da parte dell'Università era stata avanzata.=

RITENUTO che il Geom. Ciro Lapeschi, nominato istruttore per gli accertamenti di cui innanzi, con sua relazione del 10.10.1948, ap-

provata dall'On. Ministero con dispaccio n°29215/1146 del 25 agosto 1954, confermò la insostenibilità di veri diritti di uso civico sulla "Foresta Deletta" e "S.Mauro" e avvisò di doversi soltanto procedere ad operazioni di verifica per ricercare un antico demanio universale, dopo di che si sarebbe indagato sulla eventuale partecipazione di SANNICOLA - iure filiationis - di compensi liquidati in favore del Comune di Gallipoli per l'avvenuta sistemazione del suo demanio.=

RITENUTO che il geom. Giovanni Galli, nominato istruttore-perito, con sua relazione del 15.2.1956, senza nulla tralasciare nelle aenurate ricerche, concluse per l'esistenza di un demanio universale di Ettari 90.57.09, tutto usurpato, e per l'inesistenza di demanio libero.=

RITENUTO che di detta superficie, ettari 90.44.93 sono stati legittimati a n°85 ditte con ordinanza del 25 Luglio 1961, approvata con Decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1961, mentre la restante superficie di Ettari 0.12.16, - poi meglio accertata della superficie di Ettari 0.12.36 - è ritornata in libero possesso del Comune, in seguito al rilascio bonario da parte del detentore Demanio dello Stato, giusta verbale redatto in data 17.10.1959.=

RITENUTO che con D.M. del 3 gennaio 1968 il Comune di Sannicola è stato autorizzato ad alienare quest'ultima superficie di Ett.0.12.36.=

RITENUTO che il Comune di Sannicola non può avanzare alcuna pretesa, neppure a titolo di ius filiationis, nei confronti del limitrofo Comune di Gallipoli, dato che al Comune di Sannicola, a seguito del distacco dal Comune di Gallipoli, furono assegnati dei demani propri e, nel contempo, nessun diritto fu riconosciuto sui demani rimasti al Comune di Gallipoli.= Di quest'ultimo Comune, peraltro, vi sono ancora dei demani da sistemare, ma si tratta di terreni o di suoli edificatori compresi nella fascia costiera della terraferma, su cui, per effetto di un rescritto del Re Ferdinando di Borbone del 1835 (successivo quindi al distacco del casale di Sannicola, avvenuto nel 1811), si è andato sviluppando l'abitato del Comune di Gallipoli a causa della insufficienza dell'isola, su cui sorse l'antico centro cittadino, a contenere le nuove costruzioni dei cittadini di Gallipoli.=

POICHÉ non vi sono altre terre da sistemare in agro di Sannicola e possono perciò dichiararsi cessate le operazioni demaniali.=

DEC R E T A

Non essendo luogo a procedere ad ulteriori operazioni demaniali per il Comune di SANNICOLA e dichiara la chiusura delle operazioni medesime.=

O R D I N A

- 1) l'archiviazione della pratica;
- 2) la pubblicazione del presente decreto a cura del Comune di Sannicola in quell'Albo Pretorio per la durata di giorni trenta;
- 3) la comunicazione del presente decreto al Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste;

Il Segretario è incaricato dell'esecuzione di questo decreto nonché della definizione del conto deposito per spese demaniali con il Comune suddetto.=

BARI, li 26 FEB. 1968

IL COMMISSARIO
MAGISTRATO DI CORTE DI CASSAZIONE
(Dott. Giovanni Poli)



IL COMMISSARIO
MAGISTRATO DI CORTE DI CASSAZIONE
Dott. Giovanni Patti
Bari, 6 aprile 1968

Per copia conforme ad uso amministrativo

Bari, li - 2 APR. 1968

IL SEGRETARIO

(Francesco Mannarino)



COMUNE DI SANNICOLA
Provincia di Lecce

GARANTITO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente decreto del Commissariato per la liquidazione degli usi civici di Bari del 26/2/1968, è stato pubblicato in questo Albo Pretorio, per la durata di giorni 30 consecutivi, e precisamente dal 5 aprile al 4 maggio 1968, senza opposizione alcuna.-

Sannicola, li 6 maggio 1968.-

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Antonio VENEZIANI)

Visto: IL SINDACO
(Avv. Antonio VENEZIANI)





COMMISSARIATO USI CIVICI IN BARI

IL SEGRETARIO

ATTESTA che neanche in questo Ufficio è pervenuto alcun reclamo ed opposizione avverso il decreto che precede.

Bari, 11 maggio 1968.

IL SEGRETARIO
(Francesco Mammìni)

